

Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39

“Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo.

Istituzione dell'anagrafe canina”

(B.U.R. 5 settembre 1990, n. 108)

Articolo 1

Finalità.

1. La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.

Articolo 2

Istituzione dell'anagrafe canina.

1. È istituita l'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio regionale è affidata ai Comuni.
2. All'organizzazione dell'anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, in armonia con il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Articolo 3

Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.
2. All'iscrizione si deve provvedere:
 - a) entro il terzo mese di vita dell'animale;
 - b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.
3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) lo smarrimento accidentale del cane;
 - b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
 - c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
 - e) la variazione di residenza.
4. Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Norme per l'identificazione.

1. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene assegnato all'animale un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione, contestualmente all'iscrizione si provvede alla redazione della scheda segnaletica dell'esemplare.
2. La scheda segnaletica viene redatta in triplice copia, una destinata all'anagrafe canina, una destinata al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente che la utilizza per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed una consegnata al proprietario o detentore.
3. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico. Il regolamento di esecuzione può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
4. Al proprietario o detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip.
5. L'operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, che può a tal fine stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti.
Resta ferma la possibilità per il proprietario o per il detentore di far eseguire a proprie spese l'apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Unità sanitaria locale.
6. Il regolamento di esecuzione assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.
7. È fatto obbligo ai veterinari, nell'esercizio della loro attività professionale qualora accertino che un esemplare è sprovvisto del codice di identificazione darne comunicazione al Comune.

Articolo 5

Accesso ai dati dell'anagrafe canina.

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.

Articolo 6

Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali.

1 Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

Articolo 7

Divieto di abbandono degli animali.

1. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

3. Copia della comunicazione corredata dagli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall'Unità sanitaria locale al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 ed aventi sede nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.

4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso.

Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 43 del 1981, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 9 dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

5-bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

5-ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato.

5-quater. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5-ter provvedono i comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14.

5-quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo.

Articolo 8

Ritrovamento, cattura e soppressione.

1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, avvalendosi di personale addestrato a ciò addetto o di soggetti convenzionati.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

6. È fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

Articolo 9

Strutture di ricovero e custodia.

1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell'articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.

2. A tali scopi possono essere utilizzati i canili di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 320 del 1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.

3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dovute dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nel comma 5.

4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Unità sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.

5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione e dei relativi servizi sono stabiliti dal

regolamento di esecuzione della presente legge. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.

6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

- a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D.P.R. n. 320 del 1954;
- b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti;
- c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;
- d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- e) servizi e assistenza veterinaria.

Articolo 10

Diritto di accesso ai ricoveri.

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Sull'esito della visita si può riferire con osservazioni scritte alla Direzione regionale della sanità.

Articolo 11

Controllo della riproduzione animale.

1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

Articolo 12

Programmi di informazione e di educazione.

1. La Regione predispone ed attua d'intesa con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, nonché di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente ed il rispetto degli animali.

Articolo 13

Contributi.

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle province, ai comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Articolo 14

Vigilanza e sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da € 103 a € 619.

2. Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549.

3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale n. 1 del 1984.

Articolo 15

Devoluzione dei proventi.

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina.

Articolo 16

Regolamento di esecuzione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge hanno efficacia dal

giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di esecuzione della presente legge.

2. L'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e dell'apposizione del codice di identificazione per gli esemplari esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere adempiuto nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

3. All'adeguamento delle strutture di ricovero e custodia esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed assicurare il servizio di cui all'articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni (pari a € 77.468,53), suddivisa in ragione di lire 50 milioni (pari a € 25.822,84) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4477 (2.1.148.2.08.08) con la denominazione «Spese per la predisposizione e l'attuazione di programmi annuali d'informazione ed educazione per la tutela degli animali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 150 milioni (pari a € 77.468,53), suddiviso in ragione di lire 50 milioni (pari a € 25.822,84) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Sul precitato capitolo 4477 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni (pari a € 25.822,84), mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni (pari a € 232.405,60), suddivisa in ragione di lire 150 milioni (pari a € 77.468,53) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4496 (2.1.232.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni (pari a € 232.405,60), suddiviso in ragione di lire 150 milioni (pari a € 77.468,53) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

6. Sul precitato capitolo 4496 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni (pari a € 77.468,53), mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

7. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni (pari a € 154.937,07), suddivisa in ragione di lire 100 milioni (pari a € 51.645,69) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4497 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai privati titolari di ricoveri convenzionati per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni (pari a € 154.937,07), suddiviso in ragione di lire 100 milioni (pari a € 51.645,69) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

9. Sul precitato capitolo 4497 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni (pari a € 51.645,69), mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

10. All'onere complessivo di lire 900 milioni (pari a € 464.811,21) in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 300 milioni (pari a € 154.937,07) per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, all'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4477, 4496 e 4497 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Commento

La Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39 è stata così modificata e integrata dai seguenti provvedimenti: Legge Regionale 17 giugno 1993, n. 47; Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13.

D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 171/Pres.

Legge Regionale 39/1990. Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Approvazione (B.U.R. 3 luglio 2002, n. 27)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 7, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 "Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina";
VISTO in particolare il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2000 che dispone di apportare le necessarie modificazioni ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, così come aggiunto dal comma 10 del medesimo articolo 7 della legge regionale 13/2000, per il ricovero temporaneo dei gatti viventi in libertà e delle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 39/1990;
VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 39/1990, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., così come modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres.;

CONSIDERATA la portata delle modifiche ed integrazioni da apportare al citato Regolamento ed in particolare relative alle prescrizioni concernenti l'istituzione dell'anagrafe canina, anche alla luce delle problematiche sopravvenute all'obbligatorietà dell'applicazione del "microchip" per l'identificazione dei cani di proprietà e dell'opportunità di informatizzare la banca dati;

RITENUTO necessario provvedere ad una nuova stesura del Regolamento in sostituzione dei Regolamenti approvati con i succitati decreti presidenziali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1723 del 23 maggio 2002;

DECRETA

[Articolo unico]

È approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 1

(Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 39/1990 e dal presente Regolamento, utilizzando l'allegato modello 1.

Articolo 2

(Non obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina)

1. L'obbligo di iscrizione non è richiesto per:

- a) i cani di proprietà delle Forze armate, dei Corpi della Guardia di finanza, della P.S., della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, forestali e di Polizia urbana, utilizzati per servizio;
- b) i cani, allevati o detenuti a scopo di commercio in locali ed impianti appositamente autorizzati, di età inferiore ai 3 mesi.

Articolo 3

(Tenuta del registro per gli allevatori o esercenti il commercio di animali)

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Articolo 4

(Modalità per l'iscrizione all'anagrafe canina)

1. Per l'iscrizione è necessaria la scheda segnaletica di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/1990, la cui compilazione, è demandata ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari liberi professionisti dalle medesime autorizzati.
2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altra Regione o dall'estero che fissano nella Regione Friuli-Venezia Giulia la propria residenza devono rispettare, ai fini dell'iscrizione, il termine di 30 giorni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1990, che decorre dal trasferimento della residenza.
3. Per i non residenti ma dimoranti abituali in Regione tale adempimento è richiesto al compiersi dell'anno di loro presenza nel territorio regionale.
4. In caso di variazione di residenza, copia della documentazione agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Articolo 5

(Variazioni dati anagrafe canina)

1. Gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 39/1990 devono essere comunicati al Comune entro i 15 giorni successivi, utilizzando l'allegato modello 2.
2. Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario o detentore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Comune, utilizzando l'allegato modello 3.

Articolo 6

(Modalità di identificazione)

1. Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico casuale e predeterminato contenuto in microchip elettronico, che deve essere applicato entro 30 giorni dall'iscrizione di cui al comma primo dell'articolo 4.
2. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta del veterinario, non può essere applicato sottocute, in caso di grave pericolo per la salute, l'elemento iniettabile sopra citato, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
3. L'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza o dimora, da parte dei proprietari o detentori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, non comporta la modifica del codice di riconoscimento qualora il cane sia stato identificato con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 7

(Banca dati anagrafe canina)

1. Presso i Comuni deve essere tenuta una banca dati informatizzata ed aggiornata delle iscrizioni all'anagrafe canina.
2. Il Comune deve inviare mensilmente le comunicazioni relative agli eventi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, al Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente, che provvede a registrarli nella propria banca dati informatizzata.
3. Le Aziende per i Servizi Sanitari provvedono a trasferire alla Regione, su base informatica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le informazioni relative alla banca dati dell'anagrafe canina, implementandole, mensilmente, con i dati di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 8

(Cattura dei cani vaganti)

1. All'atto della cattura dei cani vaganti il cinovigile compila apposito modello di accalappiamento. Copia di tale modello viene trasmessa al Comune sul cui territorio è avvenuta la cattura entro 24 ore dall'evento.

Articolo 9

(Requisiti generali delle strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 di nuova costruzione possono essere realizzate per ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani.
2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 devono essere realizzate secondo le norme di igiene pubblica, anche per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.
3. Tutte le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri. Inoltre il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della medesima altezza.
4. Le strutture sono dotate di:
 - a) reparto contumacia;
 - b) reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento;
 - c) reparto dotato di un numero adeguato di boxes adibito ad infermeria per i soggetti ammalati o debilitati e le femmine partorienti;
 - d) locale per il custode;
 - e) locali adeguati, spogliatoi, lavabi e docce forniti di acqua potabile calda e fredda servizi igienici per il personale addetto;
 - f) locale per l'ambulatorio veterinario;
 - g) locale di attesa per il pubblico;
 - h) locale per attrezzature, disinfettanti e dispositivi per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
 - i) locale destinato alla cucina; un locale destinato ed attrezzato per la conservazione refrigerata del cibo fresco e/o cotto; un locale destinato al deposito degli alimenti confezionati; un reparto attrezzato per il lavaggio dell'attrezzatura utilizzata per la preparazione, cottura e somministrazione del cibo;
 - l) cella o frigo per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità consentite dalla vigente legislazione.
5. Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al comma 4, lettera b) purché gli animali destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il prescritto periodo di osservazione sanitaria, che, di norma, non può superare i 10 giorni, ad idonea altra struttura, pubblica o privata all'uso formalmente convenzionata. Parimenti non è richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a) nelle strutture private convenzionate ai soli fini del ricovero e custodia permanente ed a pagamento.

Articolo 10

(Requisiti del reparto contumaciale)

1. Il reparto contumaciale di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 9 è dotato di box, destinati ad accogliere un solo soggetto, che devono avere:

- a) superficie minima di 4 mq., dei quali, almeno 2 chiusi e coperti;
- b) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile ed angoli e spigoli arrotondati;
- c) pavimento, leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucciolevole, lavabile, disinfettabile e con chiusini a sifone muniti di griglia;
- d) portello a saracinesca con chiusura azionabile dall'esterno della cella, in materiale lavabile, disinfettabile, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e quello aperto;
- e) pianali rialzati di materiale plastico o listelli di legno, con fessure larghe non più di 2 centimetri, opportunamente collocati, per il riposo degli animali;
- f) abbeveratoi fissi;
- g) sufficiente illuminazione ed aereazione;
- h) riscaldamento degli ambienti chiusi ad una temperatura minima di 15 gradi centigradi;
- i) due ingressi per l'accesso rispettivamente al cortile e alla parte coperta;
- l) suddivisioni perimetrali dei cortili di altezza tale da impedire il contatto e la vista fra animali.

Articolo 11

(Requisiti del reparto di ricovero e custodia)

1. Il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 9:

- a) deve essere dimensionato secondo le previsioni di accoglimento degli animali, rispettando i requisiti richiesti dalle lettere da b) a i) dell'articolo 10, comma 1. La superficie minima a disposizione di ogni cane ospitato deve essere di 10 mq., dei quali almeno 4 chiusi e coperti, con l'aggiunta di 8 mq. (con la medesima percentuale di chiusura e copertura) per ogni cane in più, per un massimo di 6 cani;
- b) deve avere box riservabili al ricovero provvisorio di animali di proprietà (pensione) anche in deroga al limite di cui al comma 1 dell'articolo 9;
- c) deve avere cortili dotati di acciottolato drenante su platea impermeabile collegata con la rete di scarico delle acque di rifiuto, nonché di manto erboso alberato, con piante a chioma larga e setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo;
- d) laddove la situazione climatica lo permette può prescindere dall'ambiente chiuso nella misura in cui gli animali ricoverati possono disporre di singoli alloggiamenti costruiti con idoneo materiale termoisolante lavabile e disinfettabile. Le predette unità di ricovero devono essere posizionate su platea sopraelevata rispetto al piano del cortile di pertinenza, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile almeno per tutta la sua estensione.

Articolo 12

(Strutture di ricovero temporaneo dei gatti)

1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990 possono accedere:

- a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessità di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Copia della relativa certificazione viene trasmessa entro 48 ore al Comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire alla presenza del referente della medesima;
- b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.

2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Copia del certificato, riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte, deve essere trasmessa entro 48 ore al Comune interessato.

Articolo 13

(Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti)

1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990 devono:

- a) essere dotate di un numero di vani utili per ospitare un numero massimo di 5 soggetti suddivisi per patologia. Ogni vano utilizzato per ospitare gli animali in degenza deve avere misure minime di 20 mq., essere finestrato e ventilabile, riscaldato ad una temperatura minima di 18° centigradi;
- b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;
- c) dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 1 x 1,5 x 1, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;
- d) essere dotato di un locale o uno spazio adibito a cucina;
- e) essere dotato di servizi igienici;
- f) essere dotato di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con le modalità previste dalla vigente legislazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere un servizio di assistenza veterinaria ed un servizio di sorveglianza durante le ore notturne.

Articolo 14

(Gestione delle strutture di ricovero e custodia pubbliche)

1. Nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche l'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. A tal fine viene individuata un'unità operativa costituita da personale del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico.

2. I veterinari dipendenti dalle Aziende per i Servizi Sanitari oltre a provvedere alle specifiche incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali ricoverati soggetta a provvedimenti sanitari, hanno l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili nonché delle zone del territorio nelle quali si deve operare;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione degli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonché l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
- e) controllare che il valore nutritivo e la somministrazione delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- g) riferire sull'andamento del servizio e proporre al Responsabile del servizio veterinario i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- h) vigilare sulla salute degli animali e praticare gli opportuni interventi sanitari;
- i) eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici.

3. Ulteriori funzioni determinate da esigenze di servizio possono essere affidate all'unità operativa di cui al comma 1 anche in relazione agli altri ambiti di applicazione della legge regionale 39/1990.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono regolamentati l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalità per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli animali ricoverati ad eventuali richiedenti, nonché il servizio di sorveglianza permanente nelle 24 ore della struttura.

Articolo 15

(Gestione delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate)

1. Nelle strutture di ricovero private convenzionate i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) ed i) dell'articolo 14 sono assicurate da veterinari liberi professionisti formalmente incaricati dal legale rappresentante delle medesime.

2. Gli adempimenti di legge previsti per gli animali in osservazione sanitaria, ai fini della profilassi della rabbia, sono attribuiti ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari, cui sono inoltre demandate le funzioni previste alle lettere a), b) e d) dell'articolo 14.

3. Le registrazioni previste alla lettera c) dell'articolo 14 sono tenute separatamente, una per quanto attiene l'attività del reparto contumaciale nel quale opera il veterinario dipendente e l'altra per quanto attiene il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.

4. I veterinari liberi professionisti incaricati danno comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio con cadenza mensile di tutti i dati di cui al precedente comma.

5. Il funzionamento delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate deve essere disciplinato con apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio in cui, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, saranno indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico ed il mansionario del personale addetto.

Articolo 16

(Autorizzazione delle strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono essere autorizzate dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 devono ottenere, dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari il nulla osta di cui all'articolo 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 320/54.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 ed il nulla osta di cui al comma 2 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi;
- b) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;
- c) marca da bollo di valore legale;
- d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;
- e) certificato di agibilità.

4. Le strutture esistenti devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13, entro 3 anni

dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 17
(Abrogazione)

1. Il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres. è abrogato.

(Si omettono i Modelli)